

Ente tutela patrimonio ittico

***La normativa in materia di pesca sportiva  
nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia***

**Anno 2024**

14/12/2024

## **L'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI)**

Con la legge regionale n. 42/2017 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha riformato la materia della gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne, con finalità di tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo sostenibile dell'attività di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva. L'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), istituito dalla medesima legge regionale, è subentrato all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia (ETP) ereditandone l'esperienza, la storia e le funzioni inerenti la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

L'ETPI è un ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione regionale.

L'ETPI è l'unico soggetto incaricato di gestire le risorse ittiche in Friuli Venezia Giulia e ad esso sono affidati i seguenti compiti:

- pianificazione della gestione ittica e programmazione delle immissioni;
- realizzazione di studi e monitoraggi anche in collaborazione con altri Enti;
- rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della pesca sportiva, introitandone i canoni stabiliti;
- gestione degli impianti ittici regionali;
- sperimentazione e ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
- salvaguardia della fauna ittica in caso di lavori in alveo, asciutte, situazioni eccezionali, anche tramite recuperi dei pesci o l'adozione e la prescrizione di misure di tutela della fauna ittica;
- attività di didattica e divulgazione
- vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie e irrogazione delle sanzioni amministrative
- rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni necessarie alla cattura di fauna ittica a scopo di studio o salvaguardia, anche mediante elettrostorditore;

Nello svolgimento delle proprie funzioni può stabilire convenzioni con associazioni di pesca sportiva e organizzazioni di volontariato. Per l'attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, opera in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

Sono organi dell'Ente: il Direttore Generale, il Comitato ittico e il Collegio dei revisori dei conti.

Il **Direttore generale** è nominato dalla Giunta regionale, rappresenta legalmente l'ETPI ed è responsabile della gestione dell'Ente.

Il **Comitato ittico** è un organo consultivo presieduto dall'Assessore regionale competente. È finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Dura in carica 5 anni ed è composto da:

- tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
- quindici rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
- un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
- un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
- un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;

- un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute;
- un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
- un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
- un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione;
- un rappresentante designato da PromoTurismoFVG.

Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.

Il Comitato ittico esprime parere sul piano di gestione ittica, sul programma delle immissioni, sui calendari di pesca e sulla determinazione dei canoni di pesca.

Esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale e anche su altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere. Il Comitato ittico, inoltre, formula proposte di indirizzo per le attività finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche e propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di gestione ittica.

Il **Collegio dei revisori dei conti** è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali nominati dalla Giunta regionale. Il Collegio dura in carica cinque. Esercita la funzione di controllo e, in particolare, verifica la regolare tenuta della contabilità.

### **Nomina del Comitato ittico**

I rappresentanti dei **pescatori sportivi** sono individuati attraverso la procedura consultiva-elettorale dei pescatori sportivi. Le operazioni di voto, indette con Decreto del Direttore generale, avvengono separatamente nei collegi di cui all'art. 27 del DPGR 0330/1972. Possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale. Possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio (ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione), coloro i quali non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati.

Il rappresentante dei **pescatori professionali**, degli **operatori ittici volontari** e delle **guardie giurate volontarie** sono eletti dalle rispettive assemblee formate dai pescatori professionali, degli operatori ittici volontari e delle guardie giurate volontarie iscritti negli appositi elenchi tenuti da ETPI.

Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

Il rappresentante delle **associazioni ambientaliste** è designato entro il termine indicato dall'Amministrazione regionale. Qualora la designazione non sia congiunta, la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.

Gli altri rappresentanti sono comunicati entro il termine indicato dall'Amministrazione regionale.

I rappresentanti dei **pescatori sportivi**, dei **pescatori professionali** e quelli delle **associazioni ambientaliste**, possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.

In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.

La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito.

## **NORME RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ANNO 2024**

### **1. Acque interne in cui la pesca sportiva è esercitabile da chiunque sia in regola con le norme.**

Le acque in cui si applica la LR n. 42/2017 sono individuate da una cartografia approvata dalla Giunta regionale con DGR 30/10/2020, n. 1623.

Nelle acque interne in cui si applica la LR n. 42/2017 l'esercizio della pesca sportiva è consentito a tutti coloro che sono in regola con il pagamento del canone infra-annuale (giornaliero) o di quello annuale (e contestualmente con il possesso della licenza di pesca sportiva); per i minori di anni 14 e i disabili ai sensi della legge 68/1999 è sufficiente che siano accompagnati da un pescatore maggiorenne titolare dei requisiti sopracitati, secondo quanto stabilito dalla normativa e riportato in dettaglio nel paragrafo successivo (liberalizzazione delle acque). Vi sono, però, dei casi particolari.

La pesca sportiva in laghetti può essere data in gestione temporanea a chi ottiene una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente tutela patrimonio ittico. Nei laghetti così autorizzati non si applicano le norme regionali riguardanti i requisiti (documenti) per l'esercizio della pesca sportiva e la disciplina della stessa, ossia il Calendario (regolamento), e le gare. I suddetti laghetti sono gestiti da coloro, singoli o associati, che ne fanno richiesta. Alcuni gestori sono Associazioni senza scopo di lucro e consentono la pesca agli iscritti alla Associazione e a quelli che, secondo lo statuto e le regole della stessa, vengono ammessi a fruire del laghetto. In altri casi i gestori sono dei privati che perseguono un profitto e quindi consentono la pesca a coloro che pagano il pescato e i servizi resi. Occorre, caso per caso, rivolgersi al gestore e seguire le sue indicazioni. Oltre a rispettare le regole interne stabilite dal gestore per il laghetto, il pescatore sportivo non può far uscire dall'impianto alcun esemplare ittico ancora in vita; inoltre, fuori dell'impianto, egli deve essere munito del documento rilasciato dal gestore per dimostrare che il pescato proviene esattamente da quel laghetto.

### **2. Requisiti e documenti per la pesca sportiva nelle acque interne aperte al pubblico.**

Con l'entrata in vigore del D.P.Reg. 019/2021, per pescare nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, ciascun pescatore potrà decidere se svolgere l'attività in modo continuativo e quindi versare un **canone annuale** oppure fruire di singole giornate di pesca, versando di volta in volta un **canone** definito **infra-annuale**. Questa novità interessa tutti i pescatori, siano essi residenti in Friuli Venezia Giulia o altrove. Coloro i quali decideranno di versare il canone annuale dovranno essere in possesso dell'abilitazione alla pesca sportiva (licenza di pesca).

Tale abilitazione viene rilasciata con il superamento di un esame finale. Sono comunque riconosciute tutte le licenze già rilasciate in Friuli Venezia Giulia nonché quelle rilasciate in altre regioni d'Italia che prevedono anch'esse la frequenza di un corso o il superamento di un esame.

A chi decide di fruire di singole giornate di pesca non è richiesto il possesso della licenza. È pertanto possibile per tutti pescare per un numero massimo di 16 giornate all'anno delle quali 10 in qualsiasi regime e 6 per il solo NO-KILL semplicemente versando per ogni giornata il canone infra-annuale e ottenendo il documento per le registrazioni su cui annotare le uscite e le catture. Il documento per le registrazioni è disponibile nella classica versione cartacea oppure in quella digitale rappresentata dall'applicazione denominata APPesca.FVG.

Dal 1° gennaio 2018 c'è un caso speciale in cui la licenza di pesca del FVG viene rilasciata anche a non residenti. Possono richiederla i non residenti che nel quinquennio 2013-2017 sono stati titolari di due autorizzazioni annuali di pesca del FVG.

I pescatori di età inferiore a 14 anni possono esercitare la pesca sportiva senza dover acquisire la licenza né versare alcun canone, purché siano accompagnati da un pescatore maggiorenne in regola con la documentazione sopra illustrata. Quanto pescato dal minore di anni 14 rientra nella quota dell'accompagnatore. Alla medesima condizione dei minori di anni 14 può esercitare la pesca sportiva la

persona, senza limite d'età, disabile ai sensi della legge n. 68/1999 munita di certificato rilasciato dall'Autorità competente. Ogni maggiorenne può accompagnare (comprese anche le gare di pesca) un numero illimitato di minori di anni 14.

Infine, il Codice della navigazione stabilisce che nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto. Pertanto, il pescatore deve informarsi presso l'Autorità marittima competente per il luogo di pesca scelto e, se del caso, richiedere alla stessa una apposita autorizzazione.

### **3. Accesso del pescatore alle acque interne aperte al pubblico.**

È possibile che per accedere alle acque in questione il pescatore debba passare su un fondo che è domicilio (tutelato dall'articolo 614 codice penale) o è recintato (tutelato dall'articolo 637 codice penale) o semplicemente è privato (articolo 842 codice civile) e quindi deve ottenere, dall'avente titolo, il consenso al passaggio.

### **4. Due elementi fondamentali della normativa: il Calendario di pesca sportiva e il Collegio.**

In via transitoria per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del FVG si continuano ad applicare le norme contenute nella legge regionale n. 43/1988, nel Calendario annuale di pesca sportiva, e in altre leggi vigenti prima della Legge regionale 42/2017.

A tale scopo il Friuli Venezia Giulia è diviso in 15 Collegi (territori) di pesca. Il Collegio è un insieme di Comuni, identificato brevemente mediante un numero da 1 a 15. Per individuare il Collegio in cui si trova il pescatore può consultare il Calendario alle pagine 18-22 dove sono riportati per ogni Collegio i rispettivi Comuni. Si veda altresì il successivo paragrafo 13.

### **5. Periodi di pesca.**

Il Calendario di pesca sportiva ripartisce le acque aperte alla pesca in questi termini:

– denomina come **Zona A** le acque a sud della strada statale n. 14 (Latisana-S. Giorgio di Nogaro-Cervignano-Monfalcone-Trieste-valico di Pese), e consente la pesca nella Zona A tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre;

– denomina come **Zona B** le acque a nord della strada statale n. 14, e consente la pesca nella Zona B in linea di massima dalle ore 7 dell'ultima domenica di marzo fino alle ore 24 dell'ultima domenica di settembre con alcune eccezioni di seguito descritte. L'apertura della pesca viene anticipata alla prima domenica di marzo e la chiusura viene posticipata al 31 dicembre nei tratti in cui si applica il Regime particolare per la pesca della trota allevata (TRA), di cui all'articolo 14 del Calendario, con la possibilità di trattenere trote e salmerini fin dalla prima domenica di marzo e sino al 31 dicembre.

Per alcuni laghi (Barcis, Ravedis, Vajont, Ca' Selva, Redona, Verzegnis, Pramollo, Cavazzo o dei Tre Comuni), ricadenti in zona B, è stabilito il prolungamento fino al 31 ottobre dell'attività di pesca, con possibilità di trattenere trote e salmerini.

In tutta la zona B la pesca svolta adottando le regole del regime NK (No-Kill) è prolungata fino al 15 ottobre.

Nei tratti che sono campi di gara occasionali la pesca è temporaneamente riservata ai partecipanti alla gara di pesca (si veda più specificatamente il paragrafo 14).

Per contro, nel campo di gara fisso specificato all'articolo 10 – Il campo di gara fisso è riservato alle gare di pesca dal 1° febbraio al 31 ottobre. Dal 1° novembre al 31 dicembre, la pesca nel campo gara è consentita a tutti i pescatori in regola con i requisiti per lo svolgimento della pesca sportiva. Durante tale periodo è consentito trattenere salmonidi

Per coloro i quali effettuano il versamento del canone annuale sono ammesse al massimo 16 giornate di pesca al mese. Coloro i quali invece decidono di fruire di singole giornate di pesca, versando i canoni infra-

annuali, è possibile pescare per un numero massimo di 16 giornate/anno delle quali 10 in qualsiasi regime e 6 per il solo NO-KILL. La pesca è consentita dalle ore 00– salvo il giorno della apertura generale nella zona B e nei TRA – alle ore 24, tutti i giorni della settimana.

In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche e ambientali i periodi in cui è consentito pescare possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore dell'ETPI (legge regionale 42/2017 art. 23 comma 7).

## **6. Divieti di pesca per periodi ed acque particolari.**

La pesca è consentita dalle ore 00.00 (salvo il giorno dell'apertura generale) alle ore 24.00.

È considerata **pesca notturna** quella praticata dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo in orario estivo (ora legale), mentre dalle ore 17.00 alle ore 07.00 del giorno successivo in orario invernale (ora solare).

Per i casi seguenti esistono limitazioni temporanee di pesca:

– nel campo di gara fisso la pesca è riservata esclusivamente allo svolgimento di gare dal 1° febbraio al 31 ottobre; il campo di gara fisso è individuato da apposito Regolamento regionale approvato con DPRReg 26 settembre 2023, n. 165 e richiamato all'articolo 9 del Calendario di pesca sportiva, che stabilisce il relativo divieto, ed è segnalato sul campo mediante apposite tabelle con scritta verde;

– nei campi gara temporanei di pesca "alla trota", se la gara si svolge nel periodo in cui la pesca è libera ai titolari di validi documenti necessari per pescare, viene posto il divieto di pesca dalle ore 00:00 del giorno richiesto per la semina del pesce fino alle ore 14 o alle ore 18 del giorno della gara a seconda che la stessa sia antimeridiana o pomeridiana; tali campi sono individuati con il Regolamento sopra richiamato e sono consultabili nel sito *internet* dell'Ente; ed è segnalato di volta in volta sul territorio interessato mediante apposite tabelle con scritta verde;

– nei campi gara temporanei di pesca ai ciprinidi viene posto il divieto di pesca dalle ore 00:00 del giorno della gara al termine della stessa; tali campi sono individuati con il medesimo Regolamento; anche questo divieto è segnalato di volta in volta sul territorio interessato mediante le tabelle sopra dette;

– nel Fiume Tagliamento (asta principale), nel canale Brancolo con relativi affluenti (collegio 2) nonché nel fiume Ledra dal nodo di Andreuzza fino alla confluenza con il Tagliamento, compresi affluenti e subaffluenti di quel tratto, nella roggia del Molino o di Cornino e suoi affluenti, nei laghetti Pakar e loro emissari, (in collegio 10) la pesca notturna è ammessa esclusivamente con l'utilizzo di una sola canna da pesca e con esca artificiale o con galleggiante;

– nei corsi e specchi d'acqua oggetto di eventi "eccezionali" o di "particolare gravità" (inquinamenti, ripopolamenti non programmati ecc.) o di lavori su opere di irrigazione e bonifica la pesca può essere temporaneamente vietata con provvedimento del Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico (legge regionale n. 42/2017, articolo 25 comma 4) e il divieto è segnalato di volta in volta sul territorio interessato mediante apposite tabelle con scritta azzurra;

– nei corpi idrici oggetto di messa in asciutta o lavori in alveo o manovre idrauliche che ne riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione o ne modificano il percorso, è stabilito il divieto di pesca (legge regionale n. 42/2017 articolo 25 comma 3) e, dato il breve periodo di preavviso possibile, non può essere segnalato sul territorio.

L'articolo 12 del Calendario di pesca sportiva stabilisce che per tutto l'anno è vietato pescare e trattenere qualsiasi esemplare di fauna ittica nelle acque interessate da ripopolamento, acque che sono elencate, per ogni Collegio, all'articolo 15 e sono segnalate mediante apposite tabelle con scritta rossa.

L'articolo 25 comma 2 della legge regionale n. 42/2017 stabilisce che è vietato esercitare la pesca sportiva da sopra i ponti e le passerelle.

## **7. Regimi di pesca: loro distinzione, invariabilità nella giornata, registrazione iniziale.**

Il Calendario individua quattro regimi di pesca sportiva: **No-Kill (NK)**, **Regime particolare di pesca in acque prevalentemente salmonicole (RPS)**, **Tratti a regime particolare trota allevata (TRA)**, **A/B**; il pescatore deve optare per uno solo di essi, registrarlo prima di iniziare l'attività e poi attenersi per tutta la giornata di pesca.

Il regime NK, include innanzi tutto uno specifico gruppo di acque elencate, per Collegio, all'articolo 15 del Calendario. In tali acque si devono applicare le regole speciali del regime NK, stabilite all'articolo 11, oltre ovviamente alle regole generali. Queste acque sono segnalate, per quanto possibile, mediante apposite tabelle con scritta arancio e banda trasversale blu. Inoltre, è possibile pescare con le modalità previste per il regime NK in tutte le acque che non sono sottoposte a un divieto di pesca (per campo gara fisso, per campo gara temporaneo, per evento particolare, per ripopolamento, per asciutta artificiale ecc.), dunque anche nelle acque di regime RPS, TRA e A/B purché il pescatore abbia scelto di esercitare la pesca quel giorno con le regole speciali del regime NK.

Per il regime NK il Calendario stabilisce le regole speciali elencate all'art. 11, in questo regime il rilascio del pescato è immediato, salvo ogni esemplare di Siluro (*Silurus glanis*), Naso comune o Savetta dell'Isonzo (*Chondrostoma nasus nasus*), Persico sole (*Lepomis gibbosus*), Pesce gatto (*Ameiurus melas*), Gambusia (*Gambusia affinis* e *Gambusia holbrooki*), Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) e Granchio blu (*Callinectes sapidus*) che invece vanno trattenuti e soppressi. Per il regime NK il Calendario stabilisce diverse regole speciali con riguardo ad ami, esche e pasture per le quali si rinvia ai relativi paragrafi del Calendario di Pesca Sportiva.

Il regime RPS, ossia Regime Particolare Salmonicolo, include uno specifico gruppo di acque elencate, per Collegio, all'articolo 15 del Calendario. In tali acque si devono applicare le regole speciali stabilite all'articolo 13, oltre ovviamente alle regole generali. Queste acque sono segnalate, per quanto possibile, mediante apposite tabelle bianche con scritta nera. Anche per il regime RPS il Calendario stabilisce diverse regole speciali con riguardo a catture, ami, esche e pasture per le quali si rinvia ai relativi paragrafi del Calendario di Pesca Sportiva.

Il regime TRA, ossia Tratti a Regime Particolare "Trota allevata", è costituita da numerosi corpi idrici artificiali (canali e rogge) ed alcuni naturali elencati, per ogni Collegio, all'articolo 15 del Calendario. In tali acque si devono applicare le regole speciali stabilite all'articolo 14, oltre alle regole generali. Queste acque sono segnalate, per quanto possibile, mediante apposite tabelle bianche con scritta arancio. Per il regime TRA il Calendario stabilisce due regole speciali, tra cui la misura minima delle trote marmorate e ibridi catturabili, provenienti da allevamento; per il dettaglio si rinvia al relativo paragrafo. La pesca e la possibilità di trattenere salmonidi nei tratti TRA è consentita fino al 31 dicembre.

Il specifico regime A e/o B include le restanti acque ossia quelle non inserite nei regimi RPS né nei regimi TRA, non riservate al regime NK e non sottoposte a un divieto di pesca; nei regimi A e/o B si applicano le regole generali di pesca, stabilite dall'articolo 1 all'articolo 9 del Calendario. Tali acque NON sono segnalate sul territorio mediante tabelle.

Esistono infine le zone di ripopolamento dove è vietata l'attività di pesca e il trattenimento di qualsiasi esemplare di fauna ittica identificate con tabelle bianche con scritta rossa.

Se sceglie di pescare nelle acque di regime RPS il pescatore può iniziare l'attività nelle specifiche acque di uno dei Collegi in cui è presente tale regime. Nel corso di quel giorno può spostarsi solo in altre acque dello stesso regime, anche in altri Collegi registrando l'ulteriore numero di Collegio sul documento di pesca, ma non può passare in acque di regime A/B o TRA o NK o adottare tale sistema.

Se sceglie di pescare nelle acque di regime TRA il pescatore può iniziare l'attività nelle specifiche acque di uno dei Collegi in cui è presente tale regime. Nel corso di quel giorno può spostarsi solo in altre acque

dello stesso regime, anche in altri Collegi registrando l'ulteriore numero di Collegio sul documento di pesca, ma non può passare in acque di regime A/B o RPS o NK o adottare tale sistema.

Se sceglie di pescare in regime NK, da intendersi nel significato ampio, il pescatore può iniziare l'attività in uno qualsiasi dei Collegi in cui è suddivisa la Regione. Nel corso di quel giorno può spostarsi in ognuno degli altri Collegi, registrando l'ulteriore numero di Collegio sul documento di pesca, ma deve sempre applicare le regole speciali di pesca per il NK stabilite all'articolo 11 del Calendario e non può cambiare sistema.

Se sceglie di pescare nelle acque dei regimi A e/o B il pescatore può iniziare la pesca nel regime A oppure nel regime B in uno qualsiasi dei Collegi ma non nei tratti sottoposti a RPS, TRA, NK. Nel corso di quel giorno può spostarsi dal regime A al regime B e dal regime B al regime A ed in ognuno degli altri Collegi, registrando l'ulteriore regime e/o l'ulteriore numero di Collegio sul documento di pesca ma non può "entrare" a pescare in acque di regime RPS né di regime TRA né in quelle riservate in modo specifico al sistema NK.

Prima di iniziare l'attività il pescatore deve aprire il documento per le registrazioni alla pagina del mese in cui rientra la data di quel giorno e con una penna ad inchiostro indelebile deve apporre tre annotazioni:

- nelle due caselle all'estrema sinistra, la data del giorno usando due cifre, ad esempio 0 e 1 se è il primo giorno del mese;
- nel rettangolo subito a destra, il regime di pesca scelto per quel giorno tra le quattro possibili e cioè: RPS oppure TRA oppure NK oppure A o B a seconda di dove inizia a pescare;
- restando nel rettangolo, dopo la zona, il numero del Collegio in cui inizia a pescare.

Se, nel rispetto delle suddette regole nel corso dello stesso giorno il pescatore passa ad altro Collegio o dal regime A al B, o viceversa, deve subito registrare nel rettangolo suddetto l'ulteriore numero di Collegio e/o regime A/B in cui esercita la pesca.

Se l'attività di pesca si protrae durante la notte tra un giorno e il successivo, alla mezzanotte il pescatore deve procedere come su indicato e nella riga libera successiva a quella del giorno appena trascorso deve apporre le tre annotazioni dovute. Alla mezzanotte il pescatore può cambiare regime di pesca.

In caso di errore l'annotazione esatta e completa di tutti gli elementi va ripetuta nella riga sottostante, con conseguente perdita della possibile uscita.

Una importante novità è rappresentata dall'applicazione digitale **APPesca.FVG**, disponibile nel sito web [www.etpi.fvg.it](http://www.etpi.fvg.it).

Tale applicazione consente ai pescatori che desidereranno utilizzarla, non solo di procedere al versamento del canone annuale o infra-annuale o consultare il calendario di pesca sportiva oppure la cartografia di interesse, ma soprattutto consente loro di effettuare le annotazioni delle uscite o delle catture in sostituzione del documento cartaceo per le registrazioni.

## **8. Attrezzi di pesca: norme generali e specifiche per il loro utilizzo.**

Il Calendario di pesca sportiva distingue gli attrezzi consentiti per pescare secondo due finalità. Per la cattura di esche vive, in pratica esemplari di minori dimensioni, il Calendario consente l'uso di due tipi di attrezzi: (a) la bottiglia o la nassina e (b) il bilancino. Per la cattura di esemplari di qualsiasi dimensione il Calendario consente l'uso di due tipi di attrezzi: (c) la canna, con o senza mulinello, o la lenza a mano e (d) la bilancia. Tutti gli attrezzi non consentiti sono dunque vietati. In particolare, per il raffio e le pinze tipo Boga Grip o simili non solo è vietato l'impiego ma anche la loro detenzione sul luogo di pesca.

**La raccolta, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di fauna ittica morta o stordita per uso di mezzi e attrezzi vietati nella pesca sportiva – quali: reti, fiocina, fucile subacqueo, nasse, bertovelli ma anche temolera, fonti luminose e le mani – e sistemi vietati – quali pesca a strappo o alla traina – sono reati e comportano una denuncia e quindi un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione. Costituisce reato anche la cattura di fauna ittica**



**provocando l'asciutta, sia pure parziale, dei corpi idrici.** Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

La nassina deve avere lunghezza di 25 centimetri, diametro di 15 centimetri e foro massimo di entrata di 2,5 centimetri. Il pescatore può utilizzare solo una nassina oppure solo una bottiglia e deve innescarla solo con sostanze vegetali. L'uso della nassina o della bottiglia è consentito nella zona A e B.

Quanto al bilancino, il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo 1 metro e il lato delle maglie della rete deve essere di almeno 6 millimetri. Il pescatore può utilizzare un solo bilancino. L'uso del bilancino è consentito nella zona A e B.

Il numero di canne, con o senza mulinello, o di lenze a mano utilizzabili è di:

– 1 (una) nelle acque della zona B;

– fino a 3 (tre) nelle acque della zona A, nei laghi – dove non possono occupare uno spazio maggiore di 15 metri – ed inoltre per la pesca notturna del siluro – cioè dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo in orario estivo (ora legale), mentre dalle ore 17.00 alle ore 07.00 del giorno successivo in orario invernale (ora solare); in quest'ultimo caso, se si utilizzano 2 o 3 canne ogni esemplare di fauna ittica diverso dal siluro deve essere rilasciato mediante taglio del filo. Tuttavia il minore di anni 14 può utilizzare solo n. 1 (una) canna indipendentemente dalla zona, quindi sia in zona A che nei laghi di zona B.

Nel regime RPS, costituita da acque prevalentemente salmonicole, il pescatore può usare soltanto una canna; inoltre sono vietati l'uso di natanti e lo svolgimento di gare di pesca.

Quanto alla bilancia, il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo 1,5 metri e il lato delle maglie della rete deve essere di almeno 6 millimetri. Il pescatore può utilizzare solo una bilancia e deve manovrarla a mano e senza appoggi. L'uso della bilancia è consentito nei corsi d'acqua in cui è ammessa la pesca di mestiere; queste acque, stabilite negli allegati alla legge regionale n. 32/1993, sono riportate nell'appendice al Calendario di pesca sportiva.

Il pescatore può utilizzare un solo tipo di attrezzi per volta; fa eccezione la bottiglia o la nassina che può essere tenuta in acqua mentre si manovra uno degli altri attrezzi. Comunque il pescatore deve sorvegliare costantemente tutti gli attrezzi.

Il Calendario consente l'uso del guadino solo per il recupero del pesce allamato. Nei regimi NK e RPS, qualora si utilizzi il guadino per il recupero del pesce, deve essere dotato di rete siliconica o maglia gommata. Come sopra specificato, non è ammesso l'impiego e neppure la detenzione sul luogo di pesca del raffio e delle pinze tipo Boga Grip o simili.

Per la misura del lato delle maglie di una rete si può ritenere applicabile il sistema prescritto per il controllo delle reti usate nella pesca di mestiere: le maglie si misurano a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

È sempre vietato l'uso della camolera o temolera, come è stata definita nel regolamento della legge regionale n. 19/1971: lenza radente il fondo, montata con zavorra terminale e recante camole e mosche naturali o artificiali.

È vietato esercitare la pesca: -con le mani; -con l'ausilio di fonti luminose; - a strappo; - alla traina, cioè con l'imbarcazione in movimento che non sia per il solo effetto della corrente d'acqua ("deriva") o del vento ("scarroccio").

È vietato pasturare e deporre l'esca con l'utilizzo di "ciambella" o natanti, compresi quelli comandati a distanza, o in altro modo, ed esercitare poi la pesca dalla riva dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e le esche depositate al largo dovranno essere recuperate entro le 7:00 e potranno essere riposizionate solo con lancio da riva.

È vietato depositare il pescato catturato e trattenuto da più di un pescatore in un unico contenitore, salvo ovviamente i casi di pescatori accompagnati (minori di anni 14 e disabili).

**Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque sono reati e**

**comportano una denuncia e quindi un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.** Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione

Esiste la possibilità di esercitare la pesca sportiva con l'uso di grandi bilance fisse impiantate su determinati corsi d'acqua. Ai sensi dell'articolo 3, comma 38 e seguenti della legge regionale 31/2017, i bilancioni di pesca esistenti alla data del 1 agosto 2017 e non destinati alla pesca professionale sono autorizzati annualmente con apposito provvedimento del Comune territorialmente competente, previa presentazione di specifica istanza corredata di copia delle dovute concessioni di utilizzo dei beni pubblici. Il limite del pescato è di 20 kg per settimana; ogni pescata deve essere immediatamente registrata sugli appositi moduli e con le modalità individuate dal provvedimento autorizzativo. Il pescatore che esercita l'attività mediante bilancione autorizzato e installato nelle acque interne, deve essere in possesso di apposita licenza di pesca sportiva rilasciata da ETPI ed in regola con il versamento del relativo canone. L'attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti nel Calendario di pesca sportiva. L'autorizzazione del bilancione è soggetta al versamento del canone determinato dall'Amministrazione comunale.

### **9. Ami: numero e tipi utilizzabili.**

Esistono regole specifiche per i diversi regimi di pesca, oltre alla regola generale e relative eccezioni.

Nei regimi di pesca NK è consentito usare un solo amo singolo, cioè ad una sola punta, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Nei regimi di pesca RPS è consentito usare un solo amo singolo, cioè ad una sola punta, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, questa regola vale anche per i minnow (pesciolini artificiali).

Nei regimi di pesca A/B e TRA si applica la regola generale e quindi per ogni canna o lenza a mano è possibile utilizzare più ami fino a un massimo di tre.

In linea generale se l'esca è costituita da pesce vivo o morto non si possono usare gli ami a più punte, cioè le ancorette, con o senza ardiglione, salvo il caso seguente.

Nel caso specifico di pesca rivolta a catturare specie "eurialine di rimonta" (cefali o muggini, passere, orate, branzini ecc.), il tipo di amo utilizzabile dipende dall'eventuale impiego di galleggiante. Se il pescatore fa uso di galleggiante allora deve usare soltanto un amo singolo, cioè a una sola punta, con apertura – distanza tra punta e gambo – massima di 10 millimetri. Tuttavia, se la pesca con il galleggiante è rivolta a catturare in modo specifico branzini (spigole) e lecce impiegando esche artificiali ovvero impiegando pesce vivo o morto, allora il pescatore può far uso di ancorette e di ami senza limiti di apertura come eccezione alla suddetta regola generale che vieta l'uso di ancorette pescando con pesce vivo o morto.

Nel caso specifico di tutte le acque del collegio n. 1 – Gorizia è vietato l'uso dell'ancoretta mentre nel collegio n. 2 – Sagrado-Monfalcone-Trieste tale divieto è limitato alle acque dell'Isonzo ricadenti in zona B.

### **10. Esche e pasture.**

Riguardo alle esche vietate, il Calendario di pesca sportiva stabilisce alcune norme di carattere generale valide per tutte le acque.

È vietato l'uso nonché la detenzione del sangue e delle uova di pesce e, limitatamente alla zona B, della larva della mosca carnaria, detta cagnotto o bigattino. **La raccolta, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di fauna ittica morta o stordita a seguito dell'uso di queste esche laddove sono vietate sono reati e comportano una denuncia e un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.** Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

L'uso come esca di *boiles*, *tiger nut* e loro imitazioni è vietato nel periodo 1° maggio – 30 giugno; nello stesso periodo è vietato l'innesco usando l'*hair rig* ed ogni evoluzione dello stesso.

È vietato usare come esca pesce vivo appartenente a specie diverse da quelle autoctone, riportate nella tabella sotto stante.

<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	<i>Sparus aurata</i>	Orata
<i>Alburnus alburnella</i>	Alborella	<i>Padogobius bonelli</i>	Ghiozzo padano
<i>Telestes muticellus</i>	Vairone	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	Ghiozzo di laguna o Gò
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola	<i>Atherina spp.</i>	Latterino
<i>Rutilus aula</i>	Triotto	<i>Liza aurata</i>	Lotregan
<i>Cobitis bilineata</i>	Cobite comune	<i>Liza saliens</i>	Verzelata
<i>Barbatula barbatula</i>	Cobite barbatello	<i>Liza ramada</i>	Caostel
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	<i>Liza spp.</i>	Cefalo
<i>Squalius squalus</i>	Cavedano	<i>Mugil cephalus</i>	Muggine volpina
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Scardola	<i>Chelon labrosus</i>	Bosega
<i>Belone belone</i>	Aguglia	===	===

Per le esche vive consentite va comunque rispettata la misura minima.

Le esche vive inutilizzate non devono essere immerse nelle acque.

Oltre a questi divieti, nelle acque in cui sono consentite solo determinate esche risulta evidentemente vietato l'uso di esche diverse da quelle ammesse.

Riguardo alle esche consentite, il Calendario di pesca sportiva precisa quali sono le esche consentite a seconda dei regimi e delle acque in cui si pesca.

Nei regimi NK sono consentiti la mosca e lo streamer artificiale, tutte le esche artificiali a corpo rigido (hardbait anche snodati, cucchiaino metallico e ondulanti).

Anche nei regimi RPS è consentito l'uso di mosca e streamer artificiali, tutte le esche artificiali a corpo rigido (hardbait anche snodati, cucchiaino metallico e ondulanti). In più sono consentite anche esche di gomma/siliconiche imitative di pesci (shad), vermi di vario tipo, larve e insetti (softbait). Tuttavia, in RPS, in un particolare tratto del fiume Isonzo in Collegio n. 1 – Gorizia, al fine di catturare ciprinidi è consentito usare esche naturali quali mais, frutta, pane, formaggio, boiles e tiger nuts nonché pasturare con le stesse e con sfarinati per ciprinidi nella misura massima complessiva di 1 kg al giorno per pescatore; conseguentemente tutti i salmonidi e i timallidi catturati usando le esche suddette devono essere subito rilasciati.

In merito alla pasturazione, premesso che in nessun caso possono essere contenute nella pastura le sostanze il cui uso è vietato come esca – cioè: la larva della mosca carnaria limitatamente alla zona B, il sangue e le uova di pesce – e che nel periodo 1° maggio-30 giugno è vietato l'uso di *boiles*, *tiger nut* e loro imitazioni come pastura, quest'ultima può essere costituita:

- da sostanze vegetali per la pesca ai ciprinidi;
- da sostanze vegetali e sfarinati per la pesca alle specie eurialine di rimonta;
- nel tratto dell'Isonzo in cui sono concesse esche per i ciprinidi (art. 15) in Collegio n. 1 – Gorizia, in zona RPS, dalle esche naturali consentite e da sfarinati per ciprinidi, nella misura massima complessiva di 1 kg per pescatore e per giornata.

In zona A ciascun pescatore può detenere ed utilizzare come pastura o come esca un quantitativo massimo complessivo di un chilogrammo di bigattini al giorno.

**Anche la raccolta, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di fauna ittica morta o stordita per uso di pasture vietate sono reati e comportano una denuncia e un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.** Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

È vietato pasturare e deporre l'esca con l'utilizzo della ciambella o di natanti, anche comandati a distanza, o in altro modo, esercitando poi la pesca dalla riva, dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Entro le ore 7:00 le esche depositate al largo dovranno essere recuperate e potranno essere riposizionate solo con lancio da riva.

### **11. Trattenimento dei pesci catturati: condizioni, quantità, registrazioni.**

Il pescatore è tenuto a riconoscere il pesce che ha catturato. Devono essere sempre rilasciati tutti gli esemplari di storioni (*Acipenser spp.*, *Huso huso*) e di gambero d'acqua dolce (*Austropotamobius pallipes* complex) mentre devono essere soppressi e trattenuti, anche nel regime NK, tutti gli esemplari di Siluro (*Silurus glanis*) e di Naso comune o Savetta dell'Isonzo (*Chondrostoma nasus nasus*) nonché di Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), di Persico sole (*Lepomis gibbosus*), Pesce gatto (*Ameiurus melas*), Gambusia (*Gambusia affinis* e *Gambusia holbrookii*) e Granchio blu (*Callinectes sapidus*). Gli esemplari di gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) catturati accidentalmente non possono essere rilasciati nell'ambiente, né detenuti né trasportati, quindi vanno soppressi sul posto. La loro cattura, come pure la constatazione di mortalità anomale di gamberi d'acqua dolce, va tempestivamente segnalata a ETPI.

**Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare, commercializzare le specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita – quindi attualmente in Friuli Venezia Giulia: lo storione, i gamberi d'acqua dolce – costituisce reato e comporta una denuncia e un procedimento penale presso il Tribunale con una condanna fino a due anni di arresto o a 12.000 € di ammenda, pene raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.** Gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro del prodotto pescato nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione.

Nei regimi A/B, RPS e TRA si deve poi controllare che il Calendario di pesca sportiva non stabilisca per la specie catturata un periodo di protezione in cui è vietato trattenere ogni esemplare di quella specie. Se la cattura dell'esemplare avviene in un giorno del periodo di protezione per quella specie si deve procedere subito al rilascio dell'esemplare con le dovute cautele. Se non c'è un periodo di protezione, o se si è al di fuori di tale periodo, si deve anche controllare che per quella specie il Calendario non stabilisca una lunghezza minima/massima al di sotto/sopra della quale è vietato trattenere ogni esemplare. Se l'esemplare catturato, misurato secondo regola, non raggiunge la lunghezza minima o supera quella massima stabilita per la specie esso deve essere subito rilasciato con le dovute cautele.

I periodi di protezione per la tutela di determinate specie sono stabiliti nel Calendario di pesca sportiva e sono riassunti nella tabella seguente.

specie ittiche	periodo in cui vige il divieto di pesca e trattenimento
storioni	tutto l'anno
gamberi di acqua dolce	tutto l'anno
anguilla	tutto l'anno
trota e salmerino	dal 1° gennaio alle ore 7 dell'ultima domenica di marzo e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre, tuttavia il trattenimento è consentita fino al 31 ottobre nei laghi elencati al paragrafo 5 nonché dalle ore 7 della prima domenica di

	marzo al 31 dicembre nei tratti destinati al regime particolare TRA e inoltre dal 1° novembre al 31 dicembre nel campo gara fisso del Collegio 12.
temolo	dal 1° gennaio al 31 maggio e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre
barbo	dal 15 maggio al 15 giugno
carpa	dal 1° maggio al 30 giugno
tinca	dal 1° maggio al 15 luglio
lucio	dal 1° gennaio al 30 aprile

In particolare, per i gamberi d'acqua dolce con legge regionale n. 9/2007, e relativi regolamenti, sono stabilite norme specifiche per la tutela delle specie appartenenti alla fauna regionale mentre con legge regionale n. 19/1971 si è stabilito di prevenire, contrastare ed eradicare le specie invasive. Peraltro, in base alla legge regionale n. 7/2008, sono state stabilite specifiche norme per i siti della "Rete Natura 2000" costituiti in zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografia continentale e di quella alpina del FVG. Tra gli indirizzi gestionali e di tutela delle specie e degli habitat vi è il divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decàpodi dei generi *Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* e *Cherax*.

Le lunghezze minime in centimetri per la tutela di determinate specie sono stabilite nel Calendario di pesca sportiva e sono riassunte nella tabella seguente.

specie ittiche	minimo	eccezioni e note
ghiozzo di laguna (gò)	12 cm	==
passera pianuzza	15 cm	==
cavedano	16 cm	==
cefali e orata	20 cm	==
persico trota e reale, salmerino di fonte	22 cm	==
trota fario	22 cm	25 cm in alcuni corsi d'acqua di cui all'art. 15 CPS collegio 8 "Pontebba")
spigola (branzino) e barbo	25 cm	==
coregone e salmerino alpino	30 cm	==
agone, alosa, cheppia; sardena;	45 cm	==
trota marmorata e ibridi	50 cm	35 cm nei collegi 8 e 9 (eccetto T. Arzino dove è 50 cm), e nei seguenti corsi d'acqua ricadenti nel collegio 10: - lago di Cavazzo - torrente Fella dalla confluenza con il rio Barbaro alla confluenza con il Tagliamento; 25 cm in zona TRA -70 cm nell'isonzo collegio 1
leccia ( <i>L. amia</i> )	50 cm	==
tinca e temolo	60 cm	un esemplare soltanto all'anno
carpa e luccio	100 cm	un esemplare soltanto all'anno

Gli esemplari appartenenti alla specie carpa (*Cyprinus carpio*) di misura superiore a 60 cm., possono essere trattiene temporaneamente entro apposito *carp sack*, o altre sacche di mantenimento galleggianti, senza la necessità di annotarne il trattenimento.

In ciascun carp sack o altre sacche di contenimento è consentito trattenere solo un esemplare di carpa.

La lunghezza dell'esemplare di specie ittica catturato deve essere misurata dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale.

Per rilasciare un esemplare il pescatore deve bagnarsi le mani prima di toccare il pesce e deve tenerlo in acqua. I salmonidi e i timallidi devono essere liberati tagliando il filo all'altezza della bocca, salvo che sia stata usata esca artificiale, comunque senza strappare l'amo e usando ogni precauzione per non danneggiare l'esemplare.

Premesso che possono essere tratti esemplari soltanto secondo i luoghi e i tempi consentiti e le misure consentite, il Calendario di pesca sportiva stabilisce all'articolo 2 nonché agli articoli 13, 14 e 15 dei limiti giornalieri, generali e speciali, per gruppi di specie e per singole specie.

Per l'insieme di salmonidi è stabilito come regola generale il limite giornaliero di 4 esemplari complessivi, con gli ulteriori limiti specifici per la trota marmorata ed ibridi di 2 esemplari. Tuttavia, nelle acque dei Collegi n. 1 e n. 2 può essere trattenuto 1 solo esemplare di trota marmorata e ibridi. Analoga regola vige nelle acque della zona RPS: c'è la possibilità di trattenere giornalmente un solo esemplare tra trota marmorata e ibridi o alternativamente l'unico esemplare trattenibile in un anno di temolo ma c'è l'obbligo, una volta trattenuto tale esemplare, di cessare l'attività giornaliera di pesca. In tutti i tratti della zona TRA possono essere tratti solo due esemplari di trota marmorata o ibrida da 25 cm.

Per il temolo, carpa, tinca e luccio può essere trattenuto un solo esemplare all'anno ma tra tutte le acque in cui si applica il Calendario, sempre delle specifiche misure per ciascuna specie e nei periodi dell'anno consentiti.

Per l'insieme di barbi, cavedani e persici reali è stabilito il limite giornaliero di 10 esemplari.

Per le spigole (branzini) è stabilito il limite giornaliero di 5 esemplari. Ad ogni esemplare di branzino trattenuto e soppresso dovrà essere tagliata immediatamente la pinna caudale con le modalità previste all'art. 2 del CPS.

Per l'insieme di spigole o branzini (per le quali c'è comunque il limite giornaliero di 5 esemplari), ghiozzi di laguna (gò), latterini, cefali, orate, passere e lecce è stabilito il limite giornaliero di chilogrammi 5, salvo che detto peso sia superato con un solo esemplare o con l'ultimo esemplare trattenuto.

Oltre alle registrazioni della data, del regime e del Collegio di pesca, il Calendario di pesca sportiva impone la registrazione degli esemplari trattenuti per determinate specie, o gruppi di specie, di pesci. A tal fine, sul libretto delle catture è predisposta, per ogni giorno di pesca, una serie orizzontale di caselle destinate a tale scopo.

Una apposita pagina, alla fine dei dodici mesi, è riservata agli spazi per le annotazioni dell'unico esemplare di carpa, tinca, luccio e temolo che può essere trattenuto nell'anno.

Nel regime RPS il pescatore deve cessare l'attività giornaliera di pesca allorché trattiene un esemplare di trota marmorata o ibrida oppure l'unico esemplare di temolo trattenibile in un anno. Salvo che in certe acque di RPS, stando alle regole generali, il pescatore può ritenere tre trote tra fario e iridee prima di trattenere il temolo o la marmorata o l'ibrido, oppure può trattenere quattro trote tra fario e iridee, nonché esemplari di altre specie nel rispetto di tempi, misure e quantità consentite, senza trattenere alcun temolo o marmorata o ibrido.

Analogamente, in zona TRA una volta trattenuto il secondo esemplare ammesso di trota marmorata o ibrido il pescatore deve cessare l'attività giornaliera di pesca.

La registrazione deve essere eseguita subito dopo aver trattenuto l'esemplare e comunque prima di riprendere la pesca. Con una penna ad inchiostro non cancellabile deve essere annotata nella casella corrispondente alla specie o gruppo di specie: una M se il relativo esemplare è trattenuto tra le ore 0 e le ore 12; una P se l'esemplare è trattenuto tra le ore 12 e le ore 20; una S se l'esemplare è trattenuto tra le ore 20 e le ore 24.

In caso di errore l'annotazione esatta e completa di tutti gli elementi va ripetuta nella riga sottostante, con conseguente perdita della possibile uscita.

## 12. Controlli.

Nel Friuli Venezia Giulia l'esercizio della pesca sportiva può essere oggetto di controllo da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza generale (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale, Polizia locale) ovvero a competenza specifica in materia di pesca (come i guardia pesca dell'ETPI nominati ai sensi dell'articolo 31 del R. D. n. 1604/1931 ed approvati secondo le norme vigenti).

Gli agenti di vigilanza devono essere muniti di documento che attesti il loro potere, in modo particolare quando sono autorizzati a non indossare l'uniforme prescritta.

Per accertare illeciti amministrativi gli agenti di vigilanza possono d'iniziativa: assumere informazioni; ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora; procedere a rilievi tecnici, fotografici e segnaletici e ad altre operazioni tecniche, come il prelievo di campioni, nonché al sequestro cautelare delle cose suscettibili di confisca amministrativa. Il rifiuto di esibire documenti, attrezzature ecc. è punito con sanzione amministrativa.

Usare violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o opporsi allo stesso mentre compie un atto d'ufficio o di servizio costituisce un reato punito con la reclusione fino a cinque anni (articoli 336 e 337 codice penale). Chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio commette un reato punito con la reclusione fino a cinque anni (articolo 321 codice penale).

La normativa della pesca sportiva individua come oggetto di controllo da parte degli agenti di vigilanza, e quindi da esibire loro, le cose seguenti: i documenti prescritti per esercitare la pesca; le attrezzature da pesca; le pasture; le esche; il cestino e gli altri contenitori atti a contenere il pesce; gli esemplari pescati. In particolare, ogni esemplare registrato con una M deve essere disponibile sino alle ore 12, ogni esemplare registrato con una P deve essere disponibile sino alle ore 20 ed ogni esemplare registrato con una S sino alle ore 24.

## 13. Individuare con precisione tratti di corpi idrici indicati nel Calendario di pesca sportiva.

Si entra nel sito *internet* dell'Ente tutela patrimonio ittico all'indirizzo [www.etpi.fvg.it](http://www.etpi.fvg.it);

– nella pagina iniziale, in basso, si clicca su "PESCARRE IN FVG";

– si apre così una nuova pagina, ci si porta nel settore destro, si scorre verso il basso fino a trovare, nella parte relativa al CALENDARIO DI PESCA, la posizione "Cartografia" che consente di visualizzare tutti i corsi d'acqua presenti in Friuli Venezia Giulia. Ogni corso d'acqua è contraddistinto da una colorazione che individua il regime di pesca cui è sottoposto quel tratto specifico. Cliccando sul corpo idrico di interesse è possibile visualizzare una serie di informazioni utili al pescatore quali la zona di pesca, il Comune, il collegio ed il regime di pesca.

L'uso dell'APPesca.FVG, l'applicazione del pescatore sportivo delle acque interne del Friuli Venezia Giulia, consente di consultare la mappa anche da proprio dispositivo mobile. L'accesso è libero e possibile a chiunque. I pescatori che optino per l'utilizzo della APP per la registrazione delle uscite e delle catture con accesso autenticato possono anche attivare la funzione di allerta sugli spostamenti dall'area prescelta per la pesca e registrata nel proprio dispositivo.

Per informazioni particolari si può telefonare al Coordinatore del gruppo di guardie ittiche volontarie ETPI del Collegio di competenza. I recapiti telefonici dei Coordinatori, anch'essi volontari e dunque non sempre reperibili, sono riportati nel Calendario alle pagine 19 – 22.

In alternativa all'art 15 del Calendario di Pesca Sportiva sono descritti i limiti e i divieti riguardanti ogni singolo collegio, nonché la collocazione dei tratti NK, TRA, RPS e le zone di ripopolamento.

## 14. Gare di pesca

L'ETPI è deputato ad autorizzare, regolamentare e controllare le gare di pesca sportiva. Il Regolamento (Decreto del Presidente 26 settembre 2023, n. 0165) per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, consultabile sul sito web di ETPI, in corrispondenza della pagina "Pesca sportiva", quindi "Gare di pesca", stabilisce che le gare sono possibili esclusivamente nelle acque previamente individuate con provvedimento del Direttore dell'ETPI.

Nelle stesse pagine è pubblicato il calendario delle gare autorizzate.

La partecipazione alle gare è consentita a chiunque anche in assenza di possesso di licenza di pesca e versamento del canone annuale o infra-annuale e conseguentemente non è da computare nel numero delle giornate di pesca consentite ai pescatori che abbiano pagato uno dei canoni di pesca sportiva.

Nelle aree interessate dalle gare alla trota è vietata la normale attività di pesca dalle ore 0:00 del giorno previsto per la semina sino alle ore 14:00 del giorno della gara, se la gara è antimeridiana, o alle ore 18:00, se la gara è postmeridiana.

Nel caso di gara ai ciprinidi, la normale attività di pesca è vietata dalle ore 0:00 del giorno della gara, sino al termine della stessa.

## **15. Sanzioni**

Salvo le violazioni evidenziate nei paragrafi 8 – 10 – 11, in quanto comportanti sanzioni penali, tutte le altre violazioni alla normativa in materia di pesca costituiscono illeciti amministrativi. Pertanto, danno luogo all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Per le violazioni alle norme operative fin dal 1° gennaio 2018 si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 42/2017.

Spetta all'Ente tutela patrimonio ittico esercitare per conto della Regione le funzioni sanzionatorie dirette in materia di pesca.

Gli agenti accertatori hanno anche la facoltà – in taluni casi l'obbligo – di procedere al sequestro dei mezzi e del frutto della violazione, che possono essere oggetto di successiva confisca.

Le modalità che il pescatore deve seguire per presentare scritti e documentazione, o richiesta di audizione, a propria difesa a fronte del processo verbale di accertamento, e di eventuale sequestro, redatto a suo carico dall'Organo di vigilanza sono stabilite dalla legge regionale n. 1/1984.

## **COMPORTAMENTO DEL PESCATORE IN SITUAZIONI PARTICOLARI**

### **1. Canale che sta andando in asciutta e pesca sportiva.**

È vietato esercitare la pesca in un corpo idrico oggetto di messa in asciutta artificiale o di lavori in alveo o di manovre idrauliche che ne riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione. Chi procede a tali attività deve avvisare per iscritto l'Ente tutela patrimonio ittico con almeno 5 giorni di anticipo, salvo dichiarazione dello stato di emergenza. Quando la riduzione in questione è dovuta a cause naturali – come la siccità – la pesca non è vietata.

### **2. Impossibilità di procedere lungo la sponda del fiume perché il proprietario del fondo confinante non ha lasciato un adeguato spazio di passaggio tra la sua recinzione e la sponda, oppure ha prolungato il lato della recinzione perpendicolare alla sponda fin dentro l'alveo del fiume.**

Nel dubbio che il proprietario abbia recintato il fondo sconfinando nel demanio idrico o in violazione di norme che prescrivono distanze da sponde e argini si può segnalare la situazione agli Organi di Polizia Locale del Comune che provvederanno a verificare il rispetto di norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed idrauliche.

### **3. Pescatore vicino che non rispetta qualche norma del Calendario, del tipo: trattiene esemplari nel periodo di protezione o più esemplari di quelli consentiti.**



Il privato non ha il potere di accertare le violazioni che vede commettere nel settore in cui sta operando, anche se conosce molto bene la materia e la normativa. Può segnalare in tempo reale il fatto ad un Organo competente per l'accertamento, ad esempio utilizzando i numeri di cellulare dei coordinatori della vigilanza ittica volontaria, numeri riportati nel Calendario alle pagine 18 – 22, fornendo, ovviamente, il proprio. Si consideri, però, che il servizio di vigilanza dell'ETPI non dispone di un servizio di pronto intervento.

#### **4. Notizia di battute di pesca di frodo usando la corrente elettrica.**

Il pescatore può recepire tutte le informazioni che gli pervengono e riferirle accuratamente alla vigilanza ittica dell'Ente tutela patrimonio ittico, al personale dell'ufficio o al coordinatore del gruppo di guardie volontarie. Può altresì riferire la segnalazione ad un altro organo di Polizia, evidenziando che trattasi di illecito penale.

#### **5. Rilascio sul luogo di pesca di cose che non servono più a pescare o al pescatore.**

È vietato abbandonare tali cose, così pure nasconderle nell'ambiente circostante o gettarle in acqua. A parte divieti specifici inclusi nella materia di pesca – come il divieto di immettere nelle acque le esche vive inutilizzate (vedi articolo 1d del Calendario) – c'è un divieto generale di abbandonare rifiuti. Difatti, è "rifiuto", in base alla definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Inoltre, tale decreto stabilisce all'articolo 192, comma 1: "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati."; al comma 2: "È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.". Per le violazioni delle norme suddette l'articolo 255 del decreto dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 € a 3000 €; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (salvo comunque le norme penali per i casi più gravi). Pertanto il pescatore deve tenere con sé le cose che non gli servono più e smaltirle nel proprio Comune di residenza secondo la relativa organizzazione.

#### **6. Osservazione di schiume, torbidità, odori e colori anomali in un corso o specchio d'acqua.**

Il pescatore può avvisare prontamente la vigilanza ittica dell'ETPI – il personale degli uffici o il coordinatore del gruppo di guardie volontarie - o un Organo di Polizia Giudiziaria a competenza generale come la Polizia locale o altri Corpi. Se si avverte odore di idrocarburi deve avvisare i Vigili del Fuoco (115).

#### **7. Osservazione di una moria di pesci in un corso o specchio d'acqua.**

Il pescatore può avvisare prontamente la vigilanza ittica dell'ETPI - il personale degli uffici o il coordinatore del gruppo di guardie volontarie - o Organi di Polizia Giudiziaria a competenza generale.

#### **8. Osservazione di una moria di gamberi nostrani d'acqua dolce.**

Se non ci sono segni di inquinamento o di atti vandalici è possibile che la moria costituisca l'effetto della "peste del gambero", una malattia causata da un agente microscopico, l'*Aphanomyces astaci*. I gamberi nostrani di acqua dolce non sono in grado di resistere all'azione di questo patogeno che, pertanto, risulta estremamente pericoloso.

Innanzitutto il pescatore deve evitare che le cose di cui si serve per pescare (stivali, guadino, bottiglia o nassina, canna ma anche barca ecc.) vengano a contatto non solo con i gamberi morti ma anche con le acque interessate dalla "peste", stante la probabile presenza in esse di spore del parassita, responsabili della diffusione della malattia. In caso di avvenuto contatto il pescatore deve sottoporre le cose suddette a disinfezione (ripulendole prima dal fango e dallo sporco e quindi spruzzandovi una soluzione ottenuta

aggiungendo 3 millilitri di candeggina a uso domestico, al 5%, per ogni litro di acqua di rubinetto e lasciando agire per 30 minuti) o lasciarle essiccare al sole per 72 ore.

Inoltre il pescatore, e chiunque dovesse accertare la moria, deve segnalare tempestivamente il fatto all'Ente tutela patrimonio ittico, in applicazione del decreto n. 416 del 30/07/2012 del Presidente dell'ETP, pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione "normativa". L'Ente interverrà insieme con gli altri Istituti interessati.

#### **9. Osservazione della presenza di esemplari di gambero rosso della Louisiana, o dei loro resti.**

Gli esemplari di gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) catturati accidentalmente dal pescatore non possono essere rilasciati nell'ambiente né detenuti o trasportati. Devono quindi essere soppressi sul posto. La loro cattura o la constatazione di mortalità anomale di gamberi d'acqua dolce devono essere tempestivamente segnalate ad ETPI

È probabile che gli esemplari di gambero rosso siano portatori di *Aphanomyces astaci*, responsabile della "peste del gambero". Se le cose di cui ci si serve per pescare sono venute a contatto con gli esemplari di gambero rosso e/o con le acque dove si trovano tali esemplari occorre procedere alla disinfezione secondo la procedura indicata.

#### **10. Presenza di linee elettriche aeree nei luoghi di pesca e dintorni.**

Si raccomanda di evitare l'esercizio della pesca in situazioni del genere in quanto le linee di trasporto dell'energia elettrica sono sempre in tensione, con valori anche di molte migliaia di volt. L'avvicinamento e il contatto accidentale delle canne da pesca – generalmente in fibra di carbonio, conduttore di elettricità – ad esempio in fase di lancio o di recupero o semplicemente spostandosi con la canna montata, comporta il passaggio di corrente elettrica a terra attraverso il corpo del pescatore. La folgorazione, o elettrocuzione, può essere fatale o comunque provocare gravissimi danni fisici. Per soccorrere l'infortunato bisogna essere certi che sia distaccato dalla sorgente elettrica, per evitare di diventare un'ulteriore vittima.. In caso di necessità si può ricorrere a un bastone di legno asciutto, proteggendosi le mani con indumenti asciutti. Si deve telefonare al Soccorso sanitario (118) e seguirne le istruzioni.